

Le «idee semplici» per migliorare il Fisco

Accertamento, reddito d'impresa, imposte locali, Iva: interventi possibili a costi ridotti o nulli

L'«anno orribile»

Dopo la manovra dell'autunno scorso e fino alle modifiche introdotte dal Dl 50/17 un costante aumento di adempimenti e di obblighi per i contribuenti

Calendario instabile

Nel corso del 2017 si sono rese necessarie 19 proroghe, in molti casi per dare tempo ai professionisti di adeguarsi alle innovazioni normative

Dall'imponibile alla lite

A partire dalla determinazione del reddito fino ad arrivare in commissione sono frequenti le incongruenze e le difficoltà applicative delle disposizioni

PAGINE A CURA DI

Cristiano Dell'Oste

Valentina Maglione

Mauro Meazza

Valentina Melis

■ Esistono le idee semplici per migliorare almeno un po' il rapporto tra Fisco, professionisti e contribuenti. Dall'Iva al reddito d'impresa, dal lavoro autonomo ai regimi agevolati, per arrivare a scadenze, accertamenti e riscossione, «Il Sole 24 Ore» ha chiesto ai suoi esperti di indicare gli interventi a costo ridotto o nullo, ma capaci di dare qualche segnale di cambiamento, nel solco di quanto promesso anche la settimana scorsa dal direttore dell'agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, in audizione alla commissione bicamerale sulla semplificazione (si veda «Il Sole 24 Ore» del 13 settembre).

A scorrere quanto indica-

to in questa pagina e nella successiva, anche i non esperti della materia fiscale possono cogliere un primo, ricorrente aspetto: molte complicazioni e incertezze hanno origine nella coesistenza e nella stratificazione di norme che incidono sulla stessa materia e che mal si coordinano tra di loro. Per l'accertamento, ad esempio, vi sono regole disallineate non solo tra le diverse imposte, ma talvolta anche all'interno della stessa imposta (è il caso dell'Iva). Nel contraddittorio tra uffici e contribuenti ci sono invece aspetti talmente intricati che la stessa Cassazione, giudicando di casi analoghi tra loro, arriva a conclusioni opposte.

Accanto a questa stratificazione contraddittoria, ci sono gli accumuli successivi, vale a dire quegli ambiti in cui a un primo adempimento se ne affianca un se-

condo e poi un terzo, oppure il primo obbligo normativo si estende o si modifica in corsa. Qui ancora l'Iva è prodiga di esempi: le comunicazioni e lo spesometro sono i casi di questi giorni, ma da poco abbiamo assistito all'ampliamento della platea dello split payment, mentre il reverse charge è ancora in assestamento. Tutti meccanismi animati dal sacrosanto obiettivo di contrastare l'evasione, ma che alla prova sul campo si rivelano tortuosi e (forse) non così efficaci.

Queste deformazioni che si possono rintracciare praticamente in tutti gli ambiti del sistema fiscale finiscono per riflettersi in una produzione abnorme di provvedimenti di secondo grado, circolari, risoluzioni e comunicati stampa. Escludendo questi ultimi, nei primi 8 mesi di quest'anno risultano 337 interventi per dare applica-

zione o chiarimenti sulle norme, vecchie e nuove. Perché - come sanno ormai tutti i contribuenti - le leggi intervengono spesso e volentieri a modificare quanto già modificato, non di rado con modalità retroattive (sarebbe vietato dallo Statuto del contribuente, ma lo scriviamo senza più convinzione) e cadendo in una galassia che procede per interventi o microinterventi settoriali e sembra aver smarrito il disegno complessivo.

Come ricordava Salvatore Padula sette giorni fa su queste pagine, avvicinandoci alla manovra e nell'imminenza di un anno elettorale, diventano molto forti le tentazioni delle ambiziose promesse e delle plurime «mance». Ma gli spazi per avviare invece alcuni piccoli e giudiziosi interventi di manutenzione ci sono. Quelli che presentiamo oggi possono diventare un primo catalogo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I numeri della «questione fiscale»



I DATI

39 miliardi

Le informazioni inviate al Fisco in un anno



LE SCADENZE DEL 2017

1.594

I termini per dichiarazioni, versamenti e comunicazioni



LE PROROGHE DEL 2017

19

I rinvii di scadenze fiscali approvati da inizio anno a oggi



IL CONTENZIOSO

261.406

Le liti avviate in Ctp, in Ctr e in Cassazione nel 2016



L'ULTIMO STEP IN GIUDIZIO

3 anni e 5 mesi

La durata media delle cause fiscali in Cassazione



LE MODIFICHE IRPEF

42

Gli interventi sui bonus Irpef approvati nel 2017



I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

337

Le circolari, i provvedimenti e le risoluzioni da inizio anno



PER LE DICHIARAZIONI

235

Le pagine delle istruzioni a 730 e modello Redditi persone fisiche

L'EDITORIALE

Il Sole **24 ORE**
DEL LUNEDÌ

Idee semplici
per rimediare
ai disastri fiscali
dell'estate

ANALISI ONLINE

Il dibattito del «Sole»

Sul Sole 24 Ore dell'11 settembre Salvatore Padula ha indicato alcune aree per interventi di manutenzione fiscale necessaria. Sul tema sono intervenuti nei giorni successivi Maurizio Leo, Angelo Cremonese, Andrea Carinci, Dario Deotto, Marco Piazza, Giuseppe Melis.



www.ilsole24ore.com/norme

Sul sito tutti gli interventi

REDDITO D'IMPRESA

Deduzioni più lineari dai cellulari alle auto

di **Primo Ceppellini**
e **Roberto Lugano**

La tassazione delle imprese rappresenta un problema non solo per quanto riguarda il livello della pressione fiscale, ma anche e soprattutto per le complicazioni con cui viene determinato il reddito imponibile, complicazioni che comportano aggravii di costi per la gestione amministrativa e rischi di errori e sanzioni.

C'è senza dubbio alcuni interventi a costo zero che potrebbero comunque migliorare sensibilmente la situazione.

Beni a deduzione limitata

In primo luogo, a livello minimale, si potrebbero evitare le complessità burocratiche nella gestione dei beni con costi a deducibilità limitata. Per le auto (il caso più complicato) e i telefonini, ma più in generale per tutti i beni a uso promiscuo, si dovrebbe semplicemente stabilire un limite massimo ai costi deducibili determinato come parametro da applicare ai ricavi dell'impresa.

Si tratta di replicare, con percentuali da calibrare, lo stesso meccanismo oggi in vigore per le spese di rappresentanza. Le informazioni sui ricavi e sui costi di questo tipo sono desumibili dalle dichiarazioni, quindi i limiti si possono determinare con relativa facilità.

Abolire l'Irap

Un secondo intervento, che sembra impossibile da realizzare quando lo si evoca ma nella pratica è invece, paradossalmente, molto semplice da realizzare: l'abolizione dell'Irap. Basta trasformare que-

sto tributo, da sempre incomprensibile per gli investitori esteri e odiato dai contribuenti italiani, in una addizionale regionale dell'Ires, da calcolare sul reddito imponibile maggiorato degli interessi passivi. A parità di gettito, sparirebbero decine di provvedimenti legislativi, decine di modelli e centinaia di questioni dubbie.

«Unificare» il Tuir


Dal punto di vista meramente formale, sarebbe bello che il Testo unico delle imposte sui redditi fosse veramente tale, cioè "unico". Esso dovrebbe raccogliere tutte le disposizioni che riguardano le imprese (così come le altre categorie di contribuenti) accogliendo anche norme importanti che attualmente vagano in altri provvedimenti completamente autonomi: il caso più eclatante è quello della normativa sulle società di comodo.

Avere un corpo unificato di disposizioni sarebbe lo strumento più semplice per lo stesso legislatore, per le imprese, per l'amministrazione finanziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gettito

Le entrate accertate nel 2016.
In milioni di euro



VERSAMENTI E COMPENSAZIONI

Ancora troppi limiti all'uso dei crediti Iva

di **Gian Paolo Ranocchi**

Compensazioni, Versamenti e visto di conformità ad alta complicazione dopo gli ultimi interventi legislativi di questi mesi. Su alcuni aspetti urge davvero semplificare.

La soglia dei 5mila euro

In tema di compensazioni, la soglia fissata a 5mila euro è troppo bassa, specie se si considera che questa vale per tutti, privati e ditte senza limiti dimensionali. Tornare ai vecchi 15mila euro (o quanto meno differenziare la soglia in relazione alle dimensioni dei soggetti) alleggerirebbe tanti contribuenti da una effettiva moltiplicazione di adempimenti e costi burocratici.

In tema di compensazioni andrebbe eliminato il blocco che subordina l'effettivo utilizzo del credito Iva solo dopo la presentazione della dichiarazione, uniformando i vari comparti d'imposta. Se la dichiarazione Iva deve essere spedita munita di visto non si vede per quale motivo bisogna preventivamente presentarla; meglio sarebbe consentire l'utilizzo del credito a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione come avviene per i crediti da imposte dirette.

C'è poi la questione del tutto particolare del blocco di utilizzo dei crediti Inps oltre l'anno di maturazione, per i quali, oltrepassato questo limite temporale si deve per forza procedere con l'istanza di rimborso. Compensare è un diritto che non può essere compresso in maniera così invasiva.

«Liberare» gli F24 dei privati

Al modello F24 serve innanzitutto stabilirla. Se non vi è un

minimo di certezza sulle modalità con cui si devono versare i tributi, è tutto il sistema che rischia di perdere credibilità. Su questo versante, invece, abbiamo assistito a un susseguirsi di modifiche, addirittura con cadenza quadrimestrale nell'ultimo anno, tanto che addirittura il sito delle Entrate fatica a tenere il passo.

Sarebbe apprezzabile stabilire definitivamente che le deleghe dei privati si possono versare con qualsiasi metodo (canali Entratel, home banking e modalità cartacea), senza eccezioni.

Il secondo intervento suggerito, pur rasentando il paradosso, potrebbe contribuire quanto meno a stabilizzare il sistema. Abbiamo ormai tutti preso atto che la presentazione dei modelli F24 da parte dei titolari di partita Iva tramite i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia è quella che il Fisco considera più sicura, per una serie di motivi. Se è così, allora, si disponga una volta per tutte che tutte le deleghe di tali soggetti devono passare per questi canali, senza continuare a elaborare casistiche e sottocasistiche che mutano di continuo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli F24

I modelli con i versamenti inviati con Entratel e Fisconline. In milioni



REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Regole da avvicinare a quelle delle imprese

di **Luca Gaiani**

La semplificazione fiscale per lavoratori autonomi e professionisti passa attraverso l'allineamento alle regole di deducibilità dei costi previste per le imprese. Dovrebbero poi essere eliminati, in via amministrativa, alcuni "teoremi" che portano alla determinazione di un reddito non effettivamente realizzato.

L'incasso giuridico

Per lavoratori autonomi e altri contribuenti (come amministratori) che calcolano l'imponibile con il principio di cassa, andrebbero spazzate via le tesi che considerano conseguito il reddito anche se il credito è "rinunciato", sulla base del teorema dell'incasso giuridico. Già sono presenti norme che, se necessario, tassano le rinunce in capo alle società debtrici e tanto può essere sufficiente.

Immobili da razionalizzare

Per gli immobili strumentali occorrerebbe riscrivere le regole - eliminando le inspiegabili differenze tra ammortamento e leasing - rendendole anche in questo caso conformi a quelle delle imprese. Per le manutenzioni occorrerebbe una disciplina semplice che incentivi, anziché penalizzarli, gli interventi di adeguamento e innovazione dei beni.

Società di servizi

Per stimolare la crescita dimensionale degli studi, si dovrebbe eliminare dubbi e contestazioni sull'utilizzo di società di servizi spesso necessarie per effettuare investimenti in immobili e altri beni strumentali che richiedono importanti capitali e finanziamenti. L'assimilazione dei regimi fiscali tra professionisti e imprese, sopra ricordata,

eliminerrebbe peraltro ogni possibile vantaggio fiscale di queste strutture.

Ammortamento software

L'investimento in mezzi tecnologici deve essere messo sullo stesso piano di quello in macchinari Industria 4.0 per le imprese. Occorrerebbe estendere la deduzione maggiorata (150% o, eventualmente, 40%) a tutti gli investimenti in tecnologia, compreso il software, che oggi non gode del superammortamento. Per chi effettua la trasmissione telematica di dati richiesti dal Fisco, si dovrebbero prevedere deduzioni maggiorate anche per i costi sostenuti al riguardo.

Formazione e congressi

Va incentivata la formazione dei professionisti e dei loro collaboratori. La legge 81/2017 ha eliminato l'indeducibilità al 50% vigente sino al 2016, introducendo però un tetto di 10mila euro annui. Così come per le spese di ricerca e sviluppo delle imprese, oltre a eliminare ogni limite di spesa, si potrebbe valutare un incentivo sotto forma di credito di imposta o maggiorazione della deduzione (ad esempio con il sistema del 140%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli autonomi

Le partite Iva aperte ogni anno dal 2011 al 2016. **In migliaia**



IVA

Facilitare il recupero se il cliente non paga

di **Benedetto Santacroce**

Gli ultimi interventi in materia di Iva sono stati ispirati essenzialmente da motivi di gettito e di lotta all'evasione e hanno dimenticato, in modo quasi assoluto, il miglioramento delle specifiche regole sia in termini di aderenza con la direttiva Iva sia in termini di equità fiscale. In effetti, non è possibile concepire l'Iva solo come una fonte di gettito, ma è necessario garantire il rispetto dei diritti dei contribuenti e dei principi di fondo dell'imposta quali, ad esempio, la corretta applicazione del principio di neutralità.

In questa logica e, anche alla luce del piano di azione Iva della Commissione europea (Com 148/2016), il legislatore avrebbe sicuramente ampio spazio per una rivisitazione dell'intera normativa che sarebbe opportuna per non dire necessaria, ma condividiamo che l'attuale situazione italiana non permette la realizzazione di una riforma sistemica. Proprio per questo, però, si auspica che nei provvedimenti di fine anno si possa almeno ottenere alcuni interventi mirati e in alcuni casi chirurgici che, perseguendo scopi diversi da quelli di gettito, riportino la norma Iva ai principi fondanti dell'imposta. In particolare, se si vuole individuare qualche misura da introdurre in modo immediato si può intervenire su tre fronti.

Termini da riallineare

Equiparare, per ragioni di equità fiscale, i termini di accertamento e il termine previsto (attualmente solo in modo anomalo dall'articolo 21 del Dlgs 546/92) per il rimborso

dell'Iva versata erroneamente. Questa equiparazione, già realizzata in altri tributi, risulterebbe sicuramente utile non solo ai fini Iva, ma anche ai fini delle altre imposte.

Rivedere l'articolo 26

Ridurre il termine e le condizioni per il recupero da parte del fornitore dell'Iva relativa alle transazioni per le quali il cliente non provvede al relativo pagamento. Questo comporta la ripresa della riforma dell'articolo 26 del Dpr 633/72 che l'anno scorso è stata con un colpo di penna cancellata.

In effetti l'intervento dovrebbe rispondere al pericolo attuale di un infrazione unionale (causa Corte di Giustizia C-246/16) e dovrebbe anche equiparare le regole a quelle previste in materia di imposte dirette e di bilancio.


La leva delle aliquote

Utilizzare le aliquote ridotte (in linea con le regole Unionali) in modo mirato: ad esempio sarebbe interessante proporre un'aliquota del 5% per tutti gli interventi di messa in sicurezza del territorio da potenziali disastri idrogeologici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro aliquote

L'Iva applicabile ai diversi beni



SCADENZE

Intra, dati Iva e 770: gli invii vanno sfoltiti

di **Gian Paolo Tosoni**

Le scadenze fiscali impattano molto sull'organizzazione amministrativa delle aziende e degli studi e sui relativi costi strutturali. Da un lato quindi le scadenze dovrebbero essere accorpate per una più agevole individuazione, dall'altro però occorre evitare un'eccessiva concentrazione per non appesantire il lavoro dei contribuenti.

Ad esempio, facilita l'organizzazione del lavoro avere gli adempimenti accorpati in due date mensili: il 16 del mese per i versamenti e le liquidazioni Iva e la fine del mese per gli altri adempimenti.

Scadenza Intra da allineare

All'appello mancano i modelli Intra la cui scadenza è fissata nel giorno 25 del mese successivo a quello di registrazione delle operazioni intracomunitarie. La scadenza potrebbe essere meglio gestita se coincidente con la fine del mese successivo (articolo 263 direttiva comunitaria).

«770» legato a Redditi

Anche il termine per la dichiarazione del sostituto di imposta modello 770, previsto a regime per il 31 luglio, sarebbe opportuno che fosse unificato con il termine previsto per le dichiarazioni dei redditi e Irap al 30 settembre (per i redditi, Irap e modello 770 relativi al 2016, il termine è stato prorogato al 31 ottobre 2017 dal Dpcm 26 luglio 2017).

Fatture «semestrali» a regime

Le trasmissioni dei dati in materia di Iva (Dl 179/2016), che stanno mettendo a dura prova le imprese e i professionisti, andrebbero sfoltite. Se da un lato è comprensibile la comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, l'altro adempimento relativo alla tra-

smissione dei dati delle fatture dovrebbe avere la periodicità semestrale, anziché trimestrale, come è stato previsto in via transitoria per l'anno 2017 (lo spesometro era annuale). Il termine per la trasmissione di entrambe le comunicazioni è fissato entro la fine del secondo mese successivo a ciascun trimestre ad eccezione del secondo trimestre, la cui scadenza è spostata al 16 settembre. Sono termini ragionevoli, ma eliminare due comunicazioni dei dati delle fatture sarebbe un alleggerimento apprezzabile.

L'Iva sugli acquisti

Andrebbe riesaminata la recente modifica (articolo 2 Dl 50/2017) del termine entro il quale è esercitata la detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti. Viene ora previsto che la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione Iva relativa all'anno in cui l'operazione è stata effettuata. Sarebbe opportuno stabilire il termine entro l'anno successivo (fino al 2016 la norma prevedeva il secondo anno successivo); ciò per non compromettere la detrazione delle fatture relative a un anno e ricevute nell'anno successivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le scadenze

I tre appuntamenti chiave delle prossime settimane



RISCOSSIONE

Ritardi nelle rate a valutazione libera

di **Luigi Lovecchio**

Nella disciplina delle dilazioni con l'agenzia delle Entrate permangono incomprensibili differenze nella tempistica del rientro. Ciò anche se la materia è stata recentemente riformata con il Dlgs 159/2015 e in contrasto con gli stessi criteri della legge delega per la revisione del sistema fiscale (la 23/2014).

Rate da uniformare

Il riferimento è alla rateazione degli avvisi bonari, da un lato, e degli avvisi di accertamento, dall'altro. Nell'articolo 6 della legge delega era stabilito che si dovesse procedere a rendere omogenee le norme in materia di rateazione, pur conservando le differenze esistenti rispetto alla dilazione con l'agente della riscossione.

Nel decreto attuativo si è allineata a otto rate trimestrali la durata minima della rateazione, per importi non superiori a 5 mila euro (con riguardo agli avvisi bonari) e per importi non superiori a 50 mila euro, (con riguardo agli avvisi di accertamento). Ma la durata massima è rimasta diversa: 20 rate trimestrali per gli avvisi bonari, 16 rate trimestrali per gli avvisi di accertamento. Non se ne comprende la ragione, tanto più, per l'appunto, che nella delega era previsto il contrario.

Rate sugli atti senza aggio

Un'altra incongruenza cui si può rimediare facilmente riguarda la rateazione degli accertamenti esecutivi. Anche in questo caso si tratta di una lacuna, rispetto alla disciplina della legge delega. Era infatti prevista l'attuazione di meccanismi di rateazione con l'agenzia delle Entrate, prima dell'af-

fidamento all'agente della riscossione, anche per gli accertamenti esecutivi. Il problema riguarda le ipotesi in cui l'accertamento esecutivo è impugnato. In tale eventualità, per dilazionare il debito, occorre sempre attendere la presa in carico di agenzia delle Entrate - Riscossione. Ma questo significa maggiorare gli importi da pagare del 6% di aggio. Sarebbe sufficiente prevedere che il contribuente possa dilazionare l'importo direttamente con l'Agenzia, pur in presenza di ricorso.

Lieve inadempimento

Potrebbe essere migliorata la disciplina del lieve inadempimento (articolo 15-ter, Dpr 602/1973). Il problema riguarda le rate diverse dalla prima, nelle quali basta un solo giorno di ritardo rispetto alla scadenza della rata successiva per decadere interamente dal piano di rientro. Dovrebbe prevedersi, con formula aperta, che l'Agenzia può sempre valorizzare l'errore scusabile del contribuente, qualora dal comportamento da questi tenuto sia inequivoca la sua buona fede.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le rate

La rateazione massima per gli avvisi bonari e per quelli di accertamento



REGIMI AGEVOLATI

Perdite e «cassa»: lo spunto dell'Ires

di **Gianfranco Ferranti**

Riporto in avanti delle perdite delle imprese in contabilità semplificata e abolizione degli obblighi informativi in dichiarazione da parte dei contribuenti in regime forfettario. Sono due delle principali semplificazioni "pronto uso", tra le tante possibili, che potrebbero riguardare i regimi "agevolati".

Ripporto da sbloccare

L'applicazione, a partire dal 2017, del nuovo regime di determinazione del reddito e della base imponibile Irap delle imprese in contabilità semplificata - basato sul criterio "misto" cassa-competenza - provoca l'aumento dei periodi d'imposta chiusi in perdita, in presenza, ad esempio, di commesse a durata pluriennale e/o di ingenti acquisti di beni. Nel primo anno di applicazione devono essere, inoltre, integralmente dedotte le rimanenze finali del periodo precedente e risulta assai probabile il conseguimento di una perdita, che è compensabile soltanto con i redditi di altra natura posseduti nello stesso periodo. I contribuenti interessati sono stati costretti, per non "bruciare" le rimanenze, a optare per il regime di contabilità ordinaria, sopportando, quindi, un aggravio economico.

In sede di risposta a un'interrogazione parlamentare il Governo ha precisato, il 23 marzo scorso, che per risolvere il problema occorre una modifica normativa, che determinerebbe una perdita di gettito.

Per salvaguardare l'Erario, e rendere omogeneo il sistema impositivo, si potrebbe applicare a tutte le imprese, a prescindere dalla natura e dal regi-

me contabile, la disciplina prevista per le perdite dei soggetti Ires, che possono essere riportate in misura non superiore all'80% del reddito degli anni successivi. Anche adottando questa soluzione, le perdite prodotte nel regime Iri dovrebbero, però, restare integralmente deducibili senza limiti temporali, al fine di evitare la duplicazione impositiva dell'utile dedotto dall'impresa all'atto della distribuzione ai partecipanti.


Troppi dati per i forfettari

I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dalla maggior parte degli obblighi connessi alla tenuta della contabilità, ma è normativamente stabilito che in sede di dichiarazione dei redditi debbano fornire numerose informazioni (riguardanti, ad esempio, i lavoratori dipendenti, i mezzi di trasporto, i costi e le spese sostenute, i compensi corrisposti, i consumi). Tale adempimento - non imposto a chi si avvale, invece, del regime "di vantaggio" - vanifica, almeno in parte, le semplificazioni accordate e potrebbe essere eliminato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La flat tax

I dati chiave dell'Iri



ACCERTAMENTO

Contraddittorio per tutti i tributi

di **Antonio Iorio**

Un paio di semplici modifiche normative (a costo zero) in materia di controlli ed accertamenti, dettate dal buon senso prima che da esigenze giuridiche, potrebbero segnare un importante e vero passo avanti nel miglioramento del tanto decantato rapporto tra Fisco e contribuenti.

Atti nulli se il Fisco viola l'iter

In caso di controllo si verifica che ogni errore nell'applicazione della normativa tributaria commesso dal contribuente (omissioni, ritardi, irregolarità, eccetera) viene sanzionato, salvo casi eccezionali. Se invece nel corso del controllo l'amministrazione non osserva le prescrizioni imposte dalla legge (durata della verifica, oggetto, garanzie, eccetera) a meno che non venga lesa un diritto costituzionalmente previsto o non visia un'espressa sanzione, l'errore normalmente non ha alcuna conseguenza e così, in molti casi, le prescrizioni non sono osservate.

Sarebbe sufficiente inserire nell'articolo 12 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), che prevede diritti e garanzie dei contribuenti sottoposti a verifica, una previsione secondo la quale in caso di inosservanza di tali prescrizioni da parte dei verificatori, il successivo atto impositivo è nullo.

Confronto «esteso» per legge

Per quanto riguarda l'accertamento preventivo i giudici di ogni grado, negli ultimi anni, sono giunti alle più svariate e contraddittorie conclusioni. Addirittura le stesse Sezioni unite (intervenute ben tre volte in poco tempo) si sono contraddette.

È stata interessata finanche la Corte costituzionale, la quale però per questioni procedurali ha ritenuto di non potersi pronunciare.

La problematica è molto semplice: si tratta di comprendere se nel caso in cui i controlli siano svolti presso gli uffici dell'amministrazione, e non presso la sede aziendale, sussista, o meno, un obbligo di contraddittorio preventivo.

A fronte di svariate differenti interpretazioni, le Sezioni unite hanno infine ritenuto che solo se si tratta di Iva vi è un simile obbligo, dimenticando, sotto il profilo pratico (che più interessa ai contribuenti e al Fisco) che ingenerare un controllo ha risvolti contemporanei e inscindibili per più tributi (Iva, redditi, Irap), ma soprattutto che viene di fatto sancita una incredibile disparità in base al luogo del controllo e al tipo di imposta.

Basterebbe introdurre una norma in cui si prevede che prima di emettere qualsivoglia atto impositivo l'ufficio sia obbligato, a pena di nullità, a interloquire con il contribuente formalizzando le conclusioni cui è giunto al termine del controllo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le liti fiscali

Le cause in corso al 31 dicembre dell'anno

